



## COMUNE DI NOVARA

Variante Strutturale al P.R.G. vigente (G.R. n°. 51 - 8996 del 16.06.2008 e s.m.i.) ex art. 17 , 4° comma della L.U.R. 005.12.1977 n. 56 e s.m.i. relativa a:

**Adeguamento alla novella disciplina Seveso III (D.Lgs.vo 105/2015) relativa agli stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante**

**Quaderno di sintesi delle Osservazioni e Proposte di Controdeduzione relative alla fase della PTPP**

Sindaco  
dott. Alessandro Canelli

Assessore all'Urbanistica  
Valter Mattiuz

Dirigente del Servizio  
Governo del Territorio e Mobilità  
Arch. Maurizio Foddai

Funzionario Tecnico  
U.A.P. Urbanistica, Progetti Speciali e Valorizzazione del Patrimonio  
Arch. Mario Mariani

Gennaio 2022

**SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'**



Sommario:

1. L'adozione Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante pag. 3
2. La fase di Pubblicazione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante pag. 4
3. L'inoltro delle Osservazioni: pag. 5
  - A. Oss. n. 1 – Associazione Industriali di Novara e la certificazione di avvenuta pubblicazione e l'elenco delle osservazioni
4. Quaderno della Sintesi delle Osservazioni e proposte di Controdeduzione pag. 6
5. Allegato 1 – certificazione congiunta Dirigente – Segretario pag. 12
6. Allegato 2 - Osservazione n. 1 pag. 13



## **1. L'adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare**

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Variante strutturale al PRG vigente (art. 17 - comma 4° - della L.R. 56/77 e s.m.i., formata ed approvata secondo le procedure dell'art. 15 comma 1 e seguenti) di adeguamento alla novella disciplina Seveso III (D. Lgs. Vo 105/2015) relativa agli stabilimenti soggetti al rischio di incidente rilevante – Adozione della proposta tecnica di progetto preliminare”* si è deliberato:

- l'adozione, ai sensi dell'art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm ed ii, della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Strutturale alla Variante Generale al PRG 2008 approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 51-8996 del 16.6.2008, pubblicata sul BUR n. 26 del 26.6.2008 e ss.mm. ed ii, comprensiva degli elaborati sotto elencati:

### **1. Stato di Fatto – NA e tavole**

- Norme di Attuazione – Progetto definitivo aggiornamento febbraio 2017; <stralcio ai soli art. interessati>;
- Tavola A18 Aree soggette al Rischio di Incidente Rilevante scala 1:5000 aggiornamento novembre 2004;
- Tavola P3.1 Progetto del Territorio Comunale aggiornamento gennaio 2015;
- Tavola P4.13 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2000 aggiornamento febbraio 2017;
- Tavola P4.14 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2000 aggiornamento dicembre 2013;
- Tavola P4.19 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2000 aggiornamento febbraio 2017;
- Tavola P4.20 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2000 aggiornamento gennaio 2013;

### **2. Elaborato Tecnico RIR – marzo 2017**

- Elaborato Tecnico Rischio d'incidente Rilevante agg. 2017
- All. 1 – individuazione delle attività produttive soggette al D. Lgs.vo 105/2015 – scala 1:10.000;
- All. 2 – Attività produttive non soggette al D. Lgs.vo 105/2015 – scala 1:15.000;
- All. 3 – Mappa degli Elementi Vulnerabili Territoriali – scala 1:15.000;
- All. 4 – Mappa degli Elementi Vulnerabili Ambientali – scala 1:15.000;
- All. 5 – Mappa della classificazione del territorio dal punto di vista della sua vulnerabilità ambientale – scala 1:20.000;
- All. 6 – Mappa delle aree di esclusione e di osservazione;
- All. 7a – Mappa di dettaglio degli scenari incidentali – Ditta Radici – scala 1:10.000;
- All. 7b – Mappa di dettaglio degli scenari incidentali – Ditta Albite – scala 1:10.000;
- All. 7c – Mappa di dettaglio degli scenari incidentali – Ditta Akzo Nobel – scala 1:10.000;
- All. 7d – Mappa di dettaglio degli scenari incidentali – Ditta Memc – scala 1:10.000;

### **3. Proposta Tecnica Preliminare di Variante Urbanistica – NA e tavole**

- Relazione
- Norme di Attuazione – in Variante aggiornamento marzo 2017 <stralcio ai soli art. interessati>;
- Tavola A18 Aree soggette a rischio d'incidente rilevante scala 1:5.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P3.1 Progetto del Territorio Comunale scala 1:10.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.13 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.14 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.19 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.20 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.28 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.29 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;

### **Variante/bis senza gli scenari dello stabilimento Albite**

- Tavola P3.1 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:10.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.13 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.14 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.19 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.20 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017.

Il Comune ha, in conseguenza della adozione dell'atto deliberativo, provveduto:



- ✓ pubblicare all'Albo Pretorio on line del Comune di Novara un Avviso Pubblico, prot. 52188 del 24.07.2017, con il quale si dava comunicazione dell'avvenuta adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale;
- ✓ pubblicare la deliberazione consiliare n. 55/2017 del 28.06.2017, immediatamente eseguibile, sul sito internet del Comune di Novara unitamente gli atti relativi all'adozione della predetta Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 della Legge Regionale del 05.12.1977 n. 56 e ss.mm. ed ii, al seguente indirizzo: <https://www.comune.novara.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/pianificazione-governo-territorio/varianti-urbanistiche> per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, e precisamente dal 25.07.2017 e per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, ovvero dal 25.07.2017 al 24.08.2017;
- ✓ depositare in copia cartacea gli atti relativi all'adozione della predetta adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale, per la consultazione, al Servizio Governo del Territorio del Comune di Novara, in via G. Ferrari 13, visionabili nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30;

## 2. La fase di pubblicazione della proposta tecnica di progetto preliminare

La deliberazione consiliare di adozione della variante, ovvero la n. 55/2017 del 28.06.2017 immediatamente eseguibile, è stata:

- ✓ pubblicata sul sito internet del Comune di Novara gli atti relativi all'adozione della predetta Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 della Legge Regionale del 05.12.1977 n. 56 e ss.mm. ed ii, al seguente indirizzo: <http://www.comune.novara.it/comune/trasparenza/amministrazioneTrasparente/pianificazioneGovTerritorio/variantiUrbanistiche.php> per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, e precisamente dal 25.07.2017 e per 30 giorni consecutivi;
- ✓ depositata in copia cartacea gli atti relativi all'adozione della predetta adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale, per la consultazione, al Servizio Governo del Territorio del Comune di Novara, in via G. Ferrari 13, visionabili nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30;
- ✓ pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Novara con Avviso Pubblico al prot. 52188 del 24.07.2017, quale comunicazione di avvenuta adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 della Legge Regionale del 05.12.1977 n. 56 e ss.mm. ed ii.;

Ai sensi della normativa vigente dal 30° giorno di pubblicazione, per i successivi 15 giorni, ovvero fino al 08 settembre 2017, chiunque poteva presentare, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori d'interesse in materia ambientale, osservazioni e proposte, anche munite di supporti esplicativi, nel numero di 3 copie in carta di uso legale/semplificata, al seguente indirizzo: Comune di Novara – Palazzo Faraggiana – Archivio Edilizia – via G. Ferrari, 13 – 28100 Novara.

Della presentazione di eventuali osservazioni, a mente della Circolare Regionale n. 16/URE del 18.07.1989 avente ad oggetto: “LR 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. – Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici” le osservazioni e proposte eventualmente pervenute, dopo essere state protocollate, devono essere numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario. Alla scadenza del periodo il Segretario deve attestare la chiusura del registro e annotare le eventuali osservazioni pervenute fuori termine.

## 3. L'inoltro delle Osservazioni e la certificazione di avvenuta pubblicazione



3.1 durante il periodo intercorrente tra il 24 agosto 2017 e l'8 settembre 2017, termine ultimo stabilito per la presentazione di osservazioni e proposte, **è stata presentata n.1 osservazione**, pertanto il predisposto registro informatico, il cui schema è stato sotto riprodotto, è stato compilato;

N°	NOMINATIVI	DATA DI RICEZIONE	PROTOCOLLO D'INGRESSO
1	Associazione Industriali Novara <AIN>	06.09.2017	Prot. n. 61118
-	-----	-----	-----

3.2 oltre il termine ultimo previsto per la presentazione delle osservazioni, ovvero il 8 settembre 2017, e sino alla data della presente certificazione, al protocollo del Comune non sono giunte ulteriori osservazioni fuori termine.

Il Dirigente del Servizio Governo del Territorio e il Segretario Comunale hanno, con propria nota congiunta, firmata digitalmente e acquisita agli atti in data 17.12.2021 al prot. n. 117394, certificato formalmente l'inoltro di una osservazione sopra riportata e l'assenza di osservazioni pervenute fuori termine.



#### 4. Quaderno di Sintesi delle Osservazioni e Proposte di Controdeduzione

##### OSSERVAZIONE n. 1

**“Variante strutturale al PRG vigente (art. 17 - comma 4\* - della L.R. 56/77 e s.m.i., formata ed approvata secondo le procedure dell’art. 15 comma 1 e seguenti) di adeguamento alla novella disciplina Seveso III (D. Lgs. Vo 105/2015) relativa agli stabilimenti soggetti al rischio di incidente rilevante – Adozione della proposta tecnica di progetto preliminare”**

	OSSERVANTE	LOCALIZZAZIONE
1	Associazione Industriali Novara AIN	Aree in Sant’Agabio e San Rocco

##### ARGOMENTO in SINTESI dell’OSSERVAZIONE

In ordine cronologico rispetto all’osservazione, di seguito le problematiche evidenziate che per argomentazioni trattate si suddividono per punti:

##### Lettera A)

1. con l’obiettivo di avere un’univoca e definita lettura delle tavole e delle NTA del PRG con le nuove disposizioni urbanistiche introdotte dalla Variante, si chiede di chiarire le applicazioni normative in relazione alla sovrapposizione tra le differenti perimetrazioni riportate nelle tav. P3 e P4 e quelle della tav. A18;  
(corrispondente alla 2<sup>a</sup> alinea)
2. al fine di avere una chiara, univoca e definita lettura delle tavole e delle NTA del PRG con le nuove disposizioni urbanistiche introdotte dalla Variante, si chiede di correlare uniformemente le definizioni, i parametri, i tipi di intervento e le simbologie grafiche. Nello specifico, si segnala che la legenda della tav. P3 rimanda per le definizioni di “lesioni irreversibili” e di “lesioni reversibili” agli artt. 43 e 44 delle NTA, laddove l’art. 43 si riferisce genericamente alla definizione di “Aree di Danno”, mentre l’art. 44 a quella di “Aree di esclusione”;  
(corrispondente alla 3<sup>a</sup> alinea)

##### Lettera B)

3. specificare la disciplina urbanistica modificata in riferimento alle attività produttive definite “Altre attività produttive a rischio industriale” non direttamente soggette alla Direttiva Seveso richiamate in elenco nell’art. 40 delle NTA e con specifiche definizioni al successivo art. 41;
4. con riferimenti alle “Zone di cautela” di cui al punto 41.10 delle NTA chiarire in virtù di quale disposizione sovraordinata vengono introdotte;  
(corrispondenti agli artt. 40 e 41)
5. non si riscontra la verifica di compatibilità effettuata per l’assegnazione delle categorie territoriali compatibili con le aree “lesioni reversibili” di cui all’art. 42 delle NTA;  
(corrispondente all’art. 42)
6. al fine di ridurre la possibile discrezionalità interpretativa del comma 3 dell’art. 43 delle NTA si propone per le “aree di danno” la specifica “ricomprese nelle aree delle lesioni irreversibili”;
7. sempre al comma 3 dell’art. 43 delle NTA, si chiede di specificare quali siano le distanze minime da rispettare dal muro di recinzione delle attività Seveso in quanto non è chiaro quali siano gli “elementi pericolosi” da schermare in tali attività;  
(corrispondenti all’art. 43.3)
8. l’art. 43 comma 5 norma le aree di danno denominate “lesioni reversibili” interne ai cerchi riportati nelle tavole P3 e P4 del PRG, laddove però la legenda rimanda espressamente all’art. 44. Si chiede di specificare la disciplina urbanistica da applicare;  
(corrispondente all’art. 43.5)
9. il comma 2 art. 44 delle NTA prescrive per tutte le attività/funzioni presenti nell’area di esclusione, ivi inclusi gli insediamenti residenziali preesistenti per i quali può essere difficoltosa



la messa a norma. Nello specifico si chiede che la specifica disposizione della garanzia del “doppia viabilità d’accesso”, nel rispetto delle Linee Guida Regionali, possa essere applicata esclusivamente ai nuovi insediamenti di attività nelle aree urbanistiche di “completamento” o di “nuovo impianto”;

10. sempre nel rispetto delle Linee Guida Regionali (D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010), si chiede che la predisposizione di sistemi di ventilazione automatica e rilevazione di gas (dotati di allarme) per i locali interrati riguardi unicamente le attività produttive che detengono sostanze tossiche e/o infiammabili in quantità tali da rientrare nella categoria Attività Sottosoglia;  
(corrispondenti all’art. 44.2)
11. con riferimento al comma 1 art. 45 delle NTA, si ribadisce quanto richiesto al precedente punto 8) in merito alla prescrizione della “doppia viabilità d’accesso”;
12. con riferimento al comma 1 art. 45 delle NTA, si chiede di specificare che la dizione “...nonché delle nuove aree di progetto...” è riferita alle attività produttive/intermodali e non al residenziale;  
(corrispondenti all’art. 45.1)
13. le “zone di cautela” di cui all’art. 46 delle NTA devono essere meglio definite anche planimetricamente onde evitare difficoltà applicative;
14. sempre in riferimento alle “zone di cautela” di cui, si evidenziano difficoltà applicative e interpretative, ad esempio non è chiaro se le distanze prescritte come “non inferiori a 20 m.” debbano essere intese anche tra le “zone di cautela” stesse e se i piani di emergenza e di evacuazione tengono conto degli scenari incidentali ipotizzati per le stesse “zone di cautela”;  
(corrispondenti all’art. 46)
15. con riferimento alle prescrizioni introdotte dal comma 3, dell’art. 47 delle NTA, si auspica un’individuazione grafica di definizione negli elaborati del PRG, in quanto la leggibilità della Tav. 5 RIR è resa difficoltosa da una scala inadeguata in base alla regolamentazione urbanistico/edilizia;  
(corrispondente all’art. 47.3)
16. per quanto dichiarato al comma 5 dell’articolo 47 delle NTA si chiede di chiarire se è inteso l’obbligo normativo di procedere alla fase di Verifica della procedura di VIA per i progetti di opere previsti dall’art. 4, comma 1 della L.R. 40/98 o se l’Autorizzazione citata si riferisca ad altri procedimenti;  
(corrispondente all’art. 47.5)
17. l’art. 48, comma 1 delle NTA ribadisce il divieto di insediare sull’intero territorio del Comune di Novara di aziende a rischio di incidente rilevante. Si ritiene utile rivedere tale limitazione consentendo l’insediamento di nuove realtà produttive, soprattutto nel caso in cui non ci sia aggravamento del rischio, ad esempio per aziende che generino cerchi di danni che rimangono all’interno di quelli già esistenti o che non ne generino al di fuori dei propri confini.  
(corrispondente all’art. 48.1)

IN CONCLUSIONE l’osservante propone di:

**Lettera A)**

1. meglio definire le applicazioni normative in relazione alla sovrapposizione tra le differenti perimetrazioni riportate nelle tav. P3 e P4 e quelle della tav. A18; (corrispondente alla 2<sup>a</sup> alinea)
2. uniformare le definizioni di “lesioni irreversibili” e di “lesioni reversibili” della legenda della tav. P3 alle definizioni degli artt. 43 e 44 delle NTA;  
(corrispondente alla 3<sup>a</sup> alinea)

**Lettera B)**

3. specificare la disciplina urbanistica modificata in riferimento alle attività produttive definite “Altre attività produttive a rischio industriale” non direttamente soggette alla Direttiva Seveso



- richiamate in elenco nell'art. 40 delle NTA e con specifiche definizioni al successivo art. 41;
4. chiarire in virtù di quale disposizione sovraordinata vengono introdotte le “Zone di cautela” di cui al punto 41.10 delle NTA;  
(corrispondenti agli artt. 40 e 41)
  5. specificare la verifica di compatibilità effettuata per l’assegnazione delle categorie territoriali compatibili con le aree “lesioni reversibili” di cui all’art. 42 delle NTA;  
(corrispondente all’art. 42)
  6. per le “aree di danno” di cui al comma 3 dell’art. 43, la specifica “ricomprese nelle aree delle lesioni irreversibili”;
  7. specificare al comma 3 dell’art. 43 delle NTA quali siano le distanze minime da rispettare dal muro di recinzione delle attività Seveso e quali siano gli “elementi pericolosi” da schermare in tali attività;  
(corrispondenti all’art. 43.3)
  8. specificare la disciplina urbanistica da applicare per le aree di danno denominate “lesioni reversibili” di cui all’art. 43 comma 5, interne ai cerchi riportati nelle tavole P3 e P4 del PRG, laddove la legenda rimanda espressamente all’art. 44;  
(corrispondente all’art. 43.5)
  9. prescrivere al comma 2 dell’art. 44 delle NTA che la garanzia del “doppia viabilità d’accesso” sia disposta esclusivamente per i nuovi insediamenti di attività nelle aree urbanistiche di “completamento” o di “nuovo impianto”;
  10. prescrivere al comma 2 art. 44 delle NTA la predisposizione di sistemi di ventilazione automatica e rilevazione di gas (dotati di allarme) per i locali interrati riguardi unicamente le attività produttive che detengono sostanze tossiche e/o infiammabili in quantità tali da rientrare nella categoria Attività Sotto soglia;  
(corrispondenti all’art. 44.2)
  11. prescrivere al comma 1 art. 45 delle NTA la garanzia del “doppia viabilità d’accesso” esclusivamente per i nuovi insediamenti di attività nelle aree urbanistiche di “completamento” o di “nuovo impianto”;
  12. modificare il comma 1 art. 45 delle NTA inserendo la dizione “...nonché delle nuove aree di progetto...” e specificando che è riferita alle attività produttive/intermodali e non al residenziale;  
(corrispondenti all’art. 45.1)
  13. definire a livello planimetrico le “zone di cautela” di cui all’art. 46 delle NTA;
  14. modificare l’art. 46 delle NTA specificando se le distanze prescritte come “non inferiori a 20 m.” in riferimento alle “zone di cautela” debbano essere intese anche tra le “zone di cautela” stesse e se i piani di emergenza e di evacuazione tengono conto degli scenari incidentali ipotizzati per le stesse “zone di cautela”;  
(corrispondenti all’art. 46)
  15. definizione grafica negli elaborati del PRG delle prescrizioni introdotte dal comma 3, dell’art. 47 delle NTA;  
(corrispondente all’art. 47.3)
  16. specificare al comma 5 dell’articolo 47 delle NTA se l’Autorizzazione citata è intesa come obbligo normativo di procedere alla fase di Verifica della procedura di VIA per i progetti di opere previsti dall’art. 4, comma 1 della L.R. 40/98 o se si riferisce ad altri procedimenti;  
(corrispondente all’art. 47.5)
  17. modificare l’art. 48, comma 1 delle NTA al fine di consentire l’insediamento di nuove realtà produttive nel caso in cui non ci sia aggravamento del rischio, ad esempio per aziende che generino cerchi di danni che rimangono all’interno di quelli già esistenti o che non ne generino al di fuori dei propri confini.



(corrispondente all'art. 48.1)

## PARERE CONSULTIVO DEL PROGETTISTA

### Lettera A)

1. vengono riportate le perimetrazioni riferite ai cerchi delle aree <lesioni irreversibili e reversibili> di danno nella tavola A18 e le perimetrazioni relative alle aree di esclusione e di osservazione nelle tavole P3 e P4;
2. per conformare le definizioni contenute nella legenda della tavola P3, che reca un errore, con quelle degli artt. 43, 44 e 45 delle NTA si modifica la dicitura "Rispetti per rischio di incidente rilevante LESIONI IRREVERSIBILI Art. 43." con "Rispetti per rischio di incidente rilevante AREE DI DANNO - LESIONI IRREVERSIBILI Art. 43.1 e 43.2" e la dicitura "Rispetti per rischio di incidente rilevante LESIONI REVERSIBILI Art. 44" con "Rispetti per rischio di incidente rilevante AREE DI DANNO - LESIONI REVERSIBILI Art. 43.5". A seguito di quanto esposto al punto n. 1 nelle legenda si aggiungeranno i perimetri delle AREE di ESCLUSIONE art. 44 e AREE di OSSERVAZIONE art. 45.;

### Lettera B)

3. l'art. 40 e l'art. 41.3 elencano nelle definizioni le "Altre attività produttive a rischio industriale" nelle quali sono comprese le sotto soglia Seveso e altre attività non direttamente soggette alla Direttiva Seveso; per esse non sono state apportate modifiche alla disciplina urbanistica. L'inserimento in norma nel campo di applicazione e nelle definizioni è quindi di mera elencazione in ossequio alla DGR 26/07/2010 n. 17377;
4. le "Zone di cautela" non vengono introdotte in virtù di una norma sovraordinata bensì sono la trasposizione in norma urbanistica dell'analisi oggettiva della compresenza limitrofa di attività Seveso ad attività che per tipologia devono confrontarsi con essa;
5. La verifica di compatibilità effettuata per l'assegnazione delle categorie territoriali compatibili con le aree "lesioni reversibili" di cui all'art. 42 delle NTA sottende le aree ricomprese tra i perimetri dei cerchi di danno delle lesioni irreversibili sino al limite dei perimetri delle lesioni reversibili. Per esse aree non avendo associato l'elaborato tecnico RIR alcuna probabilità all'evento lo stesso è da ritenersi improbabile (Range di probabilità  $P < 10^{-6}$ ); la diretta conseguenza è che tutte le categorie di destinazione urbanistica presenti sono ammesse. Si procederà ad esplicitare tale fattispecie indicando per le aree le compatibilità rispetto alle lettere A,B,C,D,E, e F del DM 09.05.2001 e DGR 26.07.2010 17-377. Tale integrazione viene aggiunta al punto 43.5 delle NTA;
6. la norma puntualmente definisce al 41.7 quali sono le aree di danno e, citando il 43.1 e il 43.2, fa appartenere le prescrizioni delle linee seguenti alle aree poste all'interno dei perimetri degli stabilimenti RIR e alle aree delle lesioni irreversibili; essa è sufficientemente chiara e definita per le aree di cui sopra e indicando il rispetto delle prescrizioni, non pone limiti di discrezionalità, ma da indicazioni chiare;
7. le distanze minime sono specificate all'art. 43.3 e hanno lo scopo di interporre aree libere tra edifici, ampliamenti di edifici o depositi dalle aree Seveso. A titolo esemplificativo gli elementi pericolosi sono quelli combustibili e/o infiammabili e/o a rilascio tossico;
8. Per quanto attiene il primo periodo dell'osservazione sul punto la citazione in legenda dell'art. 44 è un mero errore materiale <cfr. punto 1>; si è provvederà a correggere nelle legende delle tavv. P3.1 e P4.0 l'errore specificando che: ai cerchi di danno delle lesioni irreversibili corrispondono in NTA i punti 43.1 e 43.2, mentre per le lesioni reversibili la disciplina è quella dell'art. 43.5. A migliore precisazione del titolo dell'art. 43 in NTA alla dizione presente aree di danno tra parentesi di aggiungerà (Lesioni irreversibili e lesioni reversibili). Nel merito della disciplina urbanistica da utilizzare all'interno delle aree delle lesioni reversibili l'art. 43.5 <che ammette tutte le categorie territoriali dalla A alle F del DM, correttamente, si interfaccia con la disciplina delle aree di Esclusione e di Osservazione in cui per le aree di Esclusione vi è la



limitazione dalle C alle F; orbene secondo il principio cautelativo assunto dall'elaborato tecnico RIR vale la categoria più restrittiva indi per cui: Reversibilità + Esclusione categorie dalla C alla F e conseguente normativa urbanistica, Reversibilità + Osservazione categorie dalla A alla F e e conseguente normativa urbanistica.

9. si ritiene, in ossequio alle indicazioni delle Linee Guida regionali, che la disposizione prescrittiva inerente la doppia viabilità di accesso debba essere limitata ai nuovi insediamenti delle attività produttive in aree di completamento o di nuovo impianto. Per le ristrutturazioni ed il completamento delle attività esistenti si dovrà, in sede di progetto, verificare la fattibilità della doppia viabilità d'accesso; nel caso di impossibilità di progettare/realizzare la doppia viabilità il progetto dovrà comunque garantire un corretto accesso e recesso nel caso della gestione dell'emergenza. Le progettazioni e/o verifiche sono prioritariamente da effettuare rispetto alla viabilità individuata nella Pianificazione di Emergenza Esterna e nel Piano di Protezione Civile;
10. si ritiene, in ossequio alle indicazioni delle Linee Guida regionali, che la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 44 delle NTA, ovvero la predisposizione di sistemi di ventilazione automatica e rilevazione di gas (dotati di allarme), riguardi esclusivamente i locali interrati delle attività produttive che detengono sostanze tossiche e/o infiammabili e/o a rilascio tossico in quantità tali da rientrare nella categoria delle attività sotto soglia Seveso;
11. analogamente a quanto previsto per le aree di esclusione vengono inserite all'art. 45.1 le analoghe precisazioni e modifiche circa la doppia viabilità d'accesso. Si modificherà in tal senso la seconda alinea con la prescrizione che la doppia viabilità deve essere garantita unicamente per gli interventi di nuovo impianto. Nei casi di ristrutturazione e completamento, qualora vi sia impossibilità di progettare/realizzare la doppia viabilità, il progetto dovrà comunque garantire un corretto accesso e recesso nel caso della gestione dell'emergenza;
12. sempre al comma 1 dell'art. 45 delle NTA si specifica che le nuove aree di progetto oggetto di garanzia della doppia viabilità di accesso sono solo ed esclusivamente quelle produttive e/o intermodali/interportuali;
13. in relazione all'art. 46 delle NTA, come si evince dal dettato normativo e con riferimento anche alla controdeduzione di cui al punto 4, non si ritiene utile inserire una fascia specifica per esse zone, ma precisare che le zone di cautela coincidono con le attività dello scalo ferroviario del Boschetto e del CIM; pertanto, se proprio si devono individuare dei perimetri di esse, gli stessi coincidono con le campiture urbanistiche delle attività esistenti su dette aree;
14. le prescrizioni gestionali e progettuali introdotte dall'art. 46.1 prima linea per le attività di CIM e di Boschetto sono quindi applicabili partendo dai perimetri di cui al precedente punto 13 e l'offset è interno detti perimetri. In tal modo si possono ipotizzare delle fasce cuscinetto interne ai perimetri tra le attività di cui sopra, definite di cautela, ed il resto del tessuto azzonato circostante.
15. stante l'effettiva differenza di scala grafica tra la mappa della classificazione del territorio dal punto di vista della vulnerabilità ambientale (allegato 5 RIR) e le scale di rappresentazione delle tavole P4 del PRG si provvederà ad individuare una scala intermedia dell'allegato 5 e trasporre la stessa sugli elaborati di piano al fine di compiutamente definire la zona di altissima vulnerabilità ambientale in cui è fatto divieto di localizzare gli ampliamenti degli stabilimenti Seveso;
16. lo spirito della norma del 47.5, relativa alla compatibilità ambientale, è quello di un fattivo confronto con l'Autorità Competente facente capo all'Organo tecnico Comunale in merito ad ogni singolo progetto; detto ciò, anche a fronte delle DGR esplicative ed attuative della Legge Regionale è chiaro che, salvo diversa prescrizione di OTC, la verifica di VIA prevista dalla norma è da intendersi solo ed esclusivamente per i progetti di opere previsti dall'art. 4, comma 1 della L.R. 40/98;
17. per volontà delle Amministrazioni succedutesi sin dalla data della formazione e dell'approvazione del PRG vigente (cfr. DGR 16/06/2008 n. 51-8996, artt. 24.2 e 24.3 delle NTA) è intendimento di non consentire l'insediamento di nuove realtà produttive ricadenti nella



disciplina del D.Lgs. 105/2015.		
<i>Per i motivi sopraesposti si ritiene l'osservazione, in relazione ai punti finali: Lettera A punti 1, 2, Lettera B punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 in parte accoglibile.</i>		
<b>VARIAZIONI DA APPORTARE</b>		
<b>GRAFICHE</b>	<b>NORMATIVE</b>	
<b>SI sia su tavole di progetto della Variante che su tavole del RIR</b>	<b>SI</b>	
<b>ESITO DELL'OSSERVAZIONE</b>		
<b>ACCOGLIBILE</b>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>



## 5. Allegato 1 – certificazione congiunta Dirigente – Segretario

COMUNE DI NOVARA Comune di Novara	1
	
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D1 82/2005"	
Protocollo N. 0117394/2021 del 17/02/2021 'Class.' 9.11.1 «Piano Regolatore Generale» Firmatario: GIACOMO ROSSI, MAURIZIO FODDA Documento Principale	

Comune di Novara  
Servizio Governo del Territorio e Mobilità

Prot. <attribuito dal sistema informatizzato e indicato  
nella segnatura in alto a destra>--

OGGETTO: Variante Strutturale al PRG vigente (art. 17 - comma 4° - L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., formata ed approvata secondo le procedure dell'art. 15 comma 1 e seguenti) di adeguamento alla novella disciplina Seveso III (D.Lgs.vo 105/2015) relativa agli stabilimenti soggetti al rischio di incidente rilevante – Adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare.  
Certificazione inerente la pubblicazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al PRG vigente ed il ricevimento di osservazioni.

### IL SEGRETARIO GENERALE

e

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto " *Variante strutturale al PRG vigente (art. 17 - comma 4° - della L.R. 56/77 e s.m.i., formata ed approvata secondo le procedure dell'art. 15 comma 1 e seguenti) di adeguamento alla novella disciplina Seveso III (D. Lgs. Vo 105/2015) relativa agli stabilimenti soggetti al rischio di incidente rilevante – Adozione della proposta tecnica di progetto preliminare*", con la quale si è deliberata:

l'adozione, ai sensi dell'art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm ed ii, della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Strutturale alla Variante Generale al PRG 2008 approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 51-8996 del 16.6.2008, pubblicata sul BUR n. 26 del 26.6.2008 e ss.mm. ed ii, comprensiva degli elaborati sotto elencati:

#### 1. Stato di Fatto – NA e tavole

- Norme di Attuazione – Progetto definitivo aggiornamento febbraio 2017;  
<stralcio ai soli art. interessati>;
- Tavola A18 Aree soggette al Rischio di Incidente Rilevante scala 1:5000 aggiornamento novembre 2004;
- Tavola P3.1 Progetto del Territorio Comunale aggiornamento gennaio 2015;
- Tavola P4.13 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2000 aggiornamento febbraio 2017;
- Tavola P4.14 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2000 aggiornamento dicembre 2013;
- Tavola P4.19 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2000 aggiornamento febbraio 2017;
- Tavola P4.20 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2000 aggiornamento gennaio 2013;

#### 2. Elaborato Tecnico RIR – marzo 2017

- Elaborato Tecnico Rischio d'incidente Rilevante agg. 2017
- All. 1 – individuazione delle attività produttive soggette al D. Lgs.vo 105/2015 – scala 1:10.000;
- All. 2 – Attività produttive non soggette al D. Lgs.vo 105/2015 – scala 1:15.000;
- All. 3 – Mappa degli Elementi Vulnerabili Territoriali – scala 1:15.000;

---

Servizio Governo del Territorio e Mobilità  
Via G. Ferrari 13 – Tel 0321/3702745-2706  
[urbanistica@cert.comune.novara.it](mailto:urbanistica@cert.comune.novara.it)



Comune di Novara  
Servizio Governo del Territorio e Mobilità

- All. 4 – Mappa degli Elementi Vulnerabili Ambientali – scala 1:15.000;
- All. 5 – Mappa della classificazione del territorio dal punto di vista della sua vulnerabilità ambientale – scala 1:20.000;
- All. 6 – Mappa delle aree di esclusione e di osservazione;
- All. 7a – Mappa di dettaglio degli scenari incidentali – Ditta Radici – scala 1:10.000;
- All. 7b – Mappa di dettaglio degli scenari incidentali – Ditta Albite – scala 1:10.000;
- All. 7c – Mappa di dettaglio degli scenari incidentali – Ditta Akzo Nobel – scala 1:10.000;
- All. 7d – Mappa di dettaglio degli scenari incidentali – Ditta Memc – scala 1:10.000;

**3. Proposta Tecnica Preliminare di Variante Urbanistica – NA e tavole**

- Relazione;
- Norme di Attuazione – in Variante aggiornamento marzo 2017<stralcio ai soli art. interessati>;
- Tavola A18 Aree soggette a rischio d'incidente rilevante scala 1:5.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P3.1 Progetto del Territorio Comunale scala 1:10.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.13 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.14 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.19 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.20 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.28 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.29 Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;

**Variante/bis senza gli scenari dello stabilimento Albite**

- Tavola P3.1 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:10.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.13 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.14 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.19 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017;
- Tavola P4.20 BIS Progetto del Territorio Comunale scala 1:2.000 aggiornamento marzo 2017.

Il Comune ha, in conseguenza della adozione dell'atto deliberativo, provveduto a:

- ✓ pubblicare all'Albo Pretorio on line del Comune di Novara un Avviso Pubblico, prot. 52188 del 24.07.2017, con il quale si dava comunicazione dell'avvenuta adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale;
- ✓ pubblicare la deliberazione consiliare n. 55/2017 del 28.06.2017, immediatamente eseguibile, sul sito internet del Comune di Novara unitamente gli atti relativi all'adozione della predetta Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 della Legge Regionale del 05.12.1977 n. 56 e ss.mm. ed ii, al seguente indirizzo:

Servizio Governo del Territorio e Mobilità  
Via G. Ferrari 13 – Tel 0321/3702745-2706  
[urbanistica@cert.comune.novara.it](mailto:urbanistica@cert.comune.novara.it)



Comune di Novara  
Servizio Governo del Territorio e Mobilità

<https://www.comune.novara.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/pianificazione-governo-territorio/varianti-urbanistiche> per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, e precisamente dal 25.07.2017 e per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, ovvero dal 25.07.2017 al 24.08.2017;

- ✓ depositare in copia cartacea gli atti relativi all'adozione della predetta adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale, per la consultazione, al Servizio Governo del Territorio del Comune di Novara, in via G. Ferrari 13, visionabili nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30;

Ai sensi della normativa vigente (art. 15, comma 4 della L.R. 56/1977), dal 30° giorno di pubblicazione, per i successivi 15 giorni, ovvero fino al giorno 8 settembre 2017, chiunque poteva presentare, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori d'interesse in materia ambientale, osservazioni e proposte, anche munite di supporti esplicativi, nel numero di 3 copie, al seguente indirizzo: Comune di Novara – Palazzo Faraggiana – Archivio Edilizia – via G. Ferrari, 13 – 28100 Novara.

Durante il periodo intercorrente tra il 24 agosto 2017 e l'8 settembre 2017, termine ultimo stabilito per la presentazione di osservazioni e proposte, è stata presentata n.1 osservazione, pertanto il predisposto registro informatico, il cui schema è stato sotto riprodotto, è stato compilato;

N°	NOMINATIVI	DATA DI RICEZIONE	PROTOCOLLO D'INGRESSO
1	Associazione Industriali Novara	06.09.2017	Prot. n. 61118
-	-----	-----	-----
-	-----	-----	-----

Oltre il termine ultimo previsto per la presentazione delle osservazioni, ovvero il 8 settembre 2017, e sino alla data della presente certificazione, al protocollo del Comune non sono giunte ulteriori osservazioni fuori termine.

Ravvisato che, a mente della Circolare Regionale 18 luglio 1989 n. 16/URE "L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. - *Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici*", le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario. Alla scadenza del periodo il Segretario deve attestare la chiusura del registro e annotare le eventuali osservazioni pervenute fuori termine

#### ATTESTANO

1) che durante il periodo intercorrente tra il 24 agosto 2017 e l'8 settembre 2017, termine ultimo stabilito per la presentazione di osservazioni e proposte, è stata presentata n. 1 osservazione ai sensi della L.R. 56/77 e ss.mm.ed ii;

2) che oltre il termine ultimo previsto per la presentazione delle osservazioni, ovvero il giorno 8 settembre 2017, e sino alla data della presente certificazione, al protocollo del Comune non sono giunte ulteriori osservazioni fuori termine.



Comune di Novara



Comune di Novara  
Servizio Governo del Territorio e Mobilità

Dalla residenza municipale, li <data di apposizione delle firme digitali>

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO  
Arch. Maurizio Foddaì

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005  
e rispettive norme collegate. Sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa)

Servizio Governo del Territorio e Mobilità  
Via G. Ferrari 13 – Tel 0321/3702745-2706  
[urbanistica@cert.comune.novara.it](mailto:urbanistica@cert.comune.novara.it)



Comune di Novara

## 6. Allegato 2 - Osservazione n. 1



Il Presidente

COMUNE DI NOVARA
P.G.n. 61118
R.I.n.
- 6 SET. 2017
ALL.n.
FASC.n 09 11 1 / 1429

Spett.le  
 COMUNE DI NOVARA  
 Archivio Edilizia  
 Via G. Ferrari 13  
 Novara



4 settembre 2017  
 Prot. n. 2842

OSSERVAZIONI AI SENSI DEL 4°COMMA ART. 15, L.R. 56/77 e S.M.I., ALLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE AL PRG VIGENTE, "DI ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA SEVESO III RELATIVA AGLI STABILIMENTI SOGGETTI AL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE" ADOTTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 28/06/2017

Il sottoscritto **FABIO RAVANELLI**, in qualità di Presidente della Associazione Industriali di Novara (AIN), con sede in Novara, c.so Cavallotti 25, presa visione degli elaborati della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Strutturale del P.R.G.C. di Novara, di cui all'oggetto, adottato con delibera di C.C. n° 55 del 28/06/2017,

OSSERVA quanto segue

A)

In termini generali, al fine di perseguire quegli obiettivi di semplificazione che a nostro avviso debbono sempre più ispirare l'azione amministrativa, si osserva che le nuove disposizioni urbanistiche introdotte dalla Variante, con effetti diretti per un'ampia porzione del tessuto edilizio consolidato della città, richiedono una chiara, univoca e definita trasposizione negli elaborati dello strumento urbanistico vigente (Tavole e Norme Tecniche di Attuazione), coerenti con le definizioni, i parametri, i tipi di intervento e le simbologie grafiche, in una parola il "linguaggio" del PRGC vigente: il tutto a facilitare la lettura e la conseguente applicazione delle nuove disposizioni anche da parte degli operatori economici direttamente interessati dalle novità prescrittive introdotte.

Più in particolare si rileva una non sempre agevole interpretazione delle norme applicabili con riferimento alle nuove indicazioni grafiche riportate nelle Tavole di Variante di PRGC: va meglio chiarito e coordinato il rapporto intercorrente tra i "cerchi" riportati alla Tavola P3 (e conseguentemente in tutte le P4 interessate) e le "Aree" di cui alla specifica nuova Tavola A18.

Al riguardo si segnala che la legenda della Tav. P3 rimanda a definizioni ed articoli di N.T.A. (il 43 ed il 44) con riferimento alla terminologia "lesioni irreversibili" e "lesioni reversibili" laddove l'art. 43 è riferito genericamente alle "aree di danno" mentre il 44 alle sole "Aree di esclusione": di conseguenza va meglio esplicitata la "sovrapposizione" tra le differenti perimetrazioni (P3 e A18) e le conseguenti differenti applicazioni normative.





**B)**

Con riferimento al testo del nuovo Titolo VII (articoli da 40 a 50) inserito nel corpo delle vigenti N.T.A., si osserva più puntualmente quanto segue.

Artt. 40 e 41

Non è chiaramente interpretabile l'esplicito riferimento ad *"Altre attività produttive a rischio industriale"* non direttamente soggette alla Direttiva Seveso, come richiamate in elenco all'art. 40 e con specifiche definizioni al successivo art. 41 (41.2 Sottosoglia Seveso, 41.3 Altre attività produttive a rischio industriale, 41.6 Stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico, tossico o a ricaduta ambientale); nel testo dell'articolato di tutto il Titolo VII NTA non viene richiamata in nessuna parte una specifica disposizione riferita a tali tipologie aziendali. In tal senso, trattandosi di Variante di PRGC, va evidenziata l'eventuale specifica disciplina urbanistica modificata in riferimento a tali attività produttive per le quali si è introdotta puntuale definizione.

Inoltre non risulta dichiarata la disposizione sovraordinata in virtù della quale vengono introdotte e definite le "Zone di cautela" di cui al punto 41.10.

Art. 42

Non si riscontra, anche in sede di lettura dell'Elaborato Tecnico RIR, la verifica di compatibilità effettuata per l'assegnazione delle categorie territoriali compatibili con le aree "lesioni reversibili": se, come dichiarato a pag. 43 dell'Elaborato RIR *"...viene applicato il principio di cautela e di congruenza, imponendo vincoli e compatibilità più restrittivi..."* evidenziando che per le aree "lesioni irreversibili" viene associata la classe di probabilità dell'evento più restrittiva (corrispondente alle sole Categorie E ed F confermate in sede di NTA al punto 43.2), nulla viene illustrato al riguardo della correlazione con la probabilità dell'evento per le aree "lesioni reversibili" che trovano diverse e differenziate categorie assegnate in sede di NTA (successivi art. 44 e 45) in alcun caso corrispondenti alla Classe "improbabile" dell'evento.

Art. 43, comma 3

L'incipit del comma, nell'attuale scrittura, può risultare eccessivamente indefinito nella sua applicazione, richiamando solo le "aree di danno": per ridurre la possibile discrezionalità interpretativa, si propone di aggiungere, a specificazione: "ricomprese nelle aree delle lesioni irreversibili".

In generale, le prescrizioni progettuali/edilizie elencate nel comma risultano eccessivamente concettuali e genericamente discrezionali (con locuzioni tipo *"preferibilmente"* ... *"avendo cura"* ... *"la più possibile protetta"* ..etc.): in virtù della rilevanza applicativa delle stesse pare opportuno ricondurre ad una chiara ed univoca declinazione le prescrizioni regolamentari di carattere edilizio che debbono essere rispettate (non interpretate) in occasioni della presentazione di progetti di sviluppo e riqualificazione del tessuto produttivo esistente.

Inoltre, nello specifico, risulta di difficile interpretazione la prescrizione relativa alle distanze minime da rispettare dal muro di recinzione delle attività Seveso. Si tratta di una prescrizione analoga a quella prevista nella normativa di prevenzione incendi (ad es. DM 5 luglio 2005 per i serbatoi GPL), ma in questo caso di difficile applicazione non essendo chiaro quali possano essere gli "elementi pericolosi" da schermare presenti nelle attività Seveso.



Art. 43, comma 5

Il comma pare riferirsi alla normazione delle aree di danno ("lesioni reversibili") interne ai cerchi riportati nelle Tavole P3 e P4 di PRG, laddove però in Legenda si rimanda espressamente all'art. 44: come già richiamato pare opportuno esplicitare con maggior chiarezza le differenti discipline urbanistiche applicabili all'interno dei cerchi come rappresentati: le categorie territoriali del successivo 44.1 nelle aree di esclusione, le categorie territoriali del successivo 45.1 nelle aree di osservazione; ma in un sito ricompreso nel cerchio "lesione reversibili" in localizzazione esterna all'area di osservazione come rappresentata nella Tav A18, quale disciplina urbanistica si applica ?

Art. 44, comma 2

Il comma nell'attuale scrittura, pare riferire le prescrizioni edilizie in elenco a tutte le attività/funzioni presenti nell'area di esclusione, di conseguenza anche per gli insediamenti residenziali preesistenti per i quali può risultare assai difficoltoso il percorso di messa a norma come richiesto dalle nuove prescrizioni introdotte.

La garanzia della "doppia viabilità di accesso" può tradursi in un onere gravoso per le attività produttive: nel rispetto delle Linee Guida Regionali si richiede che tale specifica disposizione possa essere applicata esclusivamente ai nuovi "insediamenti" di attività (con coerente riferimento localizzativo alle tipologie progettuali urbanistiche delle aree di "completamento" o "di nuovo impianto") stralciando qualsiasi possibile riferimento alle attività fisicamente già presenti che ci auguriamo, possano agevolmente ristrutturare e/o ampliare la propria edilizia in assenza di una prescrizione che possa inficiarne la fattibilità.

Sempre in riferimento alle Linee Guida Regionali (D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010) si chiede che la predisposizione di sistemi di ventilazione automatica e rilevazione di gas (dotati di allarme) per i locali interrati riguardi unicamente attività produttive che detengono sostanze tossiche e/o infiammabili in quantità tali da rientrare nella categoria Attività Sottosoglia.

Art. 45, comma 1

Si ribadisce quanto già richiamato al punto precedente in riferimento alla richiesta garanzia di doppia viabilità di accesso, da limitare esplicitamente agli interventi di nuovo impianto e/o di nuovo insediamento in aree di completamento (la "riqualificazione" è tipologia di intervento urbanistico genericamente indefinita).

Inoltre occorre specificare che la dizione "*.. nonchè delle nuove aree in progetto..*" è anch'essa riferita alle attività produttive/intermodali, viceversa dovrebbe intendersi applicabile genericamente a tutte le nuove aree in progetto e quindi anche per un condominio residenziale.

Art. 46

Il contenuto dell'articolo suscita perplessità ab origine non ritrovando alcuna coerenza cartografica che possa chiaramente definire perimetro e/o estensione di tali Zone di cautela che parrebbero estendersi oltre il limite esterno delle aree di danno "lesioni reversibili": per evitare possibili difficoltà applicative, si ritiene utile una migliore definizione anche planimetrica di tali individuazioni.

Si segnala inoltre che le prescrizioni progettuali e gestionali qui introdotte sembrerebbero inapplicabili (ad esempio la distanza inferiore a 20 m è definita dalle "zone di cautela" quindi tra "se stesse" ? i piani di emergenza e di evacuazione tengono conto degli scenari



incidentali ipotizzati per le stesse “zone di cautela” ?); non si comprende pienamente il significato della norma.

Art. 47, comma 3

Posta la rilevanza della prescrizione introdotta dal divieto richiamato dalla Norma, sarebbe auspicabile un'individuazione grafica in sede di elaborati di PRG che possa superare l'attuale difficoltosa leggibilità della Tav 5 RIR (scala inadeguata per regolamentazione urbanistico/edilizia).

Art. 47, comma 5

Non è chiaro se in questo comma venga ribadito l'obbligo normativo di procedere alla fase di Verifica della procedura di VIA per i progetti di opere previsti dall'art. 4, comma 1 della L.R. 40/98 o se l'Autorizzazione citata si riferisca ad altri procedimenti.

Art. 48, comma 1

Così come nelle precedenti NTA viene ribadito il divieto di insediamento sull'intero territorio del Comune di Novara di aziende a rischio di incidente rilevante.

Come riportato anche nelle motivazioni contenute nella Relazione di Variante, la proposta tecnica preliminare si è resa necessaria a seguito della modifica della legislazione nazionale sui rischi di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015) e dell'aggiornamento dell'elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità. Tale modifica dimostra come la normativa sugli incidenti rilevanti sia in realtà abbastanza dinamica e rende possibile anche la classificazione di aziende che difficilmente potrebbero avere impatti negativi sull'ambiente oltre i propri confini (prima della modifica introdotta dal D.Lgs. 105/2015 nell'elenco regionale delle aziende Seveso in Provincia di Novara erano inserite diverse industrie del settore galvanico che non presentavano eventi incidentali significativi). Si ritiene utile valutare l'opportunità di rivedere tale limitazione consentendo l'insediamento di nuove realtà produttive, soprattutto nei casi in cui non ci sia un aggravamento del rischio (ad es. un'azienda che generi cerchi di danni che rimangono all'interno di quelli già esistenti o che non ne generi al di fuori dei propri confini).

---

Nella speranza che alle richieste evidenziate a tutela di una corretta e trasparente operatività delle regole urbanistiche per gestire al meglio le attività già insediate nel quartiere di Sant'Agabio ed eventuali nuove opportunità di investimento, venga data risposta positiva, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Fabio Ravanelli